



COMUNE DI LESSONA

PROVINCIA DI BIELLA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 70

OGGETTO:

Variante Parziale n. 13 al Piano Regolatore Generale Comunale - Conclusione del procedimento di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica.

L'anno duemilaventidue, addì diciotto, del mese di novembre, alle ore diciassette e minuti zero nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. dott. SIMONE CAMBIE' - Sindaco	Sì
2. BAGATIN MAURA - Vice Sindaco	Sì
3. DALL'O' FABRIZIO - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. dott. SIMONE CAMBIE' assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor dott. Guido Ingrassia il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco

Premesso che:

- il Comune di Lessona è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 25-20316 in data 25.6.1997 e successive 2 Varianti Strutturali (n. 1, approvata con deliberazione G.R. n° 44-1260 del 4.11.2005 e n. 2 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 19.12.2017);
- il P.R.G.C. è inoltre stato, nel tempo, oggetto di 12 varianti parziali operate ai sensi del comma 7, articolo 17, della L.R. 5.12.1977, n. 56 e di alcune modifiche di dettaglio non costituenti variante;

Considerato che:

- l'Amministrazione Comunale intende apportare alcuni aggiornamenti al P.R.G.C. relativamente ad aree per servizi pubblici, nonché alcune modifiche di azionamento connesse a segnalazioni pervenute, nel loro insieme rientranti nei requisiti di variante parziale di cui all'art. 17 comma 5 della L.R. 56/1977;
- ai sensi del comma 8 dell'art. 17 della L.R. 56/1977 occorre sottoporre la predetta variante a verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

Richiamati:

- la Parte Seconda del D.lgs. 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" che prevede procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPCC), in recepimento alla direttiva europea 2001/42/CE;
- la L.R. 40/1998 e ss.mm.ii. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 "*D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi*";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 "*Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).*";

Dato atto che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 09.09.2022 è stato avviato il procedimento di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale n. 13 al Piano Regolatore Generale Comunale;
- con il medesimo atto si sono individuati quali soggetti con competenze in materia ambientale per lo specifico procedimento nella Provincia di Biella, nell'ASL BI, nel Ministero della Cultura - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli e nell'ARPA Piemonte e contestualmente si è adottato il documento tecnico di verifica preventiva di assoggettabilità alla VAS redatto dal professionista incaricato Arch. Giulio Carta, depositato presso il protocollo comunale in data 18.08.2022 prot. 4822;

Dato atto che:

- per la variante in oggetto il Comune di Lessona, non essendo dotato di proprio Organo Tecnico ex art. 7 L.R. 40/1998, si è avvalso del supporto dell'Organo Tecnico Provinciale, ai sensi dell'art. 3 bis, comma 7 della L.R. 56/1977;
- con nota prot. 5304 del 13.09.2022 veniva trasmessa agli Enti suindicati copia della Deliberazione G.C. 54/2022 e del documento tecnico, per l'espressione dei pareri di competenza in ordine alla assoggettabilità a V.A.S. della Variante Parziale n. 13 al P.R.G.C.;

Visti:

- il parere della Provincia di Biella, Tavolo Tecnico Intersettoriale prot. 20669 del 29.09.2022, assunto al prot. 5640 in data 29.09.2022;
- il parere di Arpa Piemonte, Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est prot. 93254 del 14.10.2022, assunto al prot. 5971 in data 14.10.2022;
- il parere di A.S.L. BI, prot. 29786/22 del 20.10.2022, assunto al prot. 6095 in data 20.10.2022;
- le note di trasmissione dei suddetti pareri all'Organo Tecnico Provinciale, prot. 6066 del 19.10.2022 e prot. 6101 del 20.10.2022;
- la relazione dell'Organo Tecnico Provinciale prot. 23688 del 10.11.2022, assunta al prot. 6536 in data 10.11.2022;

Preso atto che l'Organo Tecnico ritiene che il Progetto di Variante Parziale in oggetto non debba essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, a condizione che gli elaborati cartografici e le disposizioni normative recepiscano le indicazioni espresse con proprio contributo in materia di rumore e di risorse idriche, in particolare:

- *"Si segnala infine che, in riferimento all'oggetto di variante n. 3, confrontando gli scenari di classificazione acustica vigente con l'ipotesi di variazione (fase IV), come illustrato nelle tavole di pagina 13, si osserva la comparsa di una striscia in classe IV a est dell'area in classe V, che potrebbe rappresentare una parziale fascia cuscinetto. Tale area non è presente nel piano vigente e non sembrerebbe legata alla variante in progetto. Benché quest'area migliorerebbe la situazione dal punto di vista degli accostamenti critici, si demanda al comune ed ai progettisti di verificare se trattasi di refuso o è una modifica legata a specifici motivi";*
- *"Per quanto riguarda la proposta di variante n.6, si segnala quanto indicato nella L.R. 13/1990 all'art. 8 "Tutti gli scarichi civili devono essere collegati alla pubblica rete fognaria se canalizzabili in meno di 100 metri dall'apposito punto di allacciamento, nei tempi e nei modi stabiliti dall'Autorità competente al controllo, fatte salve eventuali motivate deroghe, anche temporanee, con particolare riferimento agli insediamenti esistenti". Nella documentazione presentata viene dichiarato che tutto il contesto urbanizzato di via Orolungo non è dotato di fognatura: sarebbe opportuno indicare l'assenza di fognatura in un raggio di 100 m. Si osserva che per tale scarico, che dovrà essere puntualmente autorizzato, non sono state fornite ulteriori indicazioni sul recapito finale; pur considerando che saranno soddisfatti tutti i criteri tecnici indicati dalla normativa a tutela del recettore finale, si suggerisce di verificare col gestore del servizio idrico, la possibilità di realizzare infrastrutture pubbliche fognarie e relativo sistema depurativo.";*

Visto il comma 2 lett. b) dell'art. 42 del D.gs. n. 267/2000;

Formula la seguente proposta di deliberazione

1. Di concludere il procedimento di Verifica preventiva di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica della Variante Parziale n. 13 al Piano Regolatore Generale Comunale avviata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 09.09.2022 stabilendo, sul fondamento dei pareri espressi dagli Enti individuati quali soggetti con competenze in materia ambientale e della relazione dell'Organo Tecnico Provinciale, di non assoggettare la variante a procedura di V.A.S.;
2. Ai sensi della DGR del 9 giugno 2008, n. 12-8931, di tenere conto in fase di elaborazione del progetto preliminare di variante, dei rilievi formulati dall'Organo Tecnico Provinciale nella propria relazione, in particolare per gli aspetti inerenti rumore e risorse idriche richiamati in narrativa;

3. Di inoltrare copia del presente provvedimento a tutti i soggetti competenti in materia ambientale sopra individuati;
4. Di pubblicare copia del presente provvedimento, unitamente ai pareri degli Enti consultati, sul sito web istituzionale, al fine di garantirne adeguata diffusione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, formulata dal Sindaco e dallo stesso illustrata.

Preso atto che, a riguardo della suddetta proposta, è stato acquisito il parere tecnico favorevole del Responsabile dei Servizi territoriali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, non necessitando in questa fase il parere contabile.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione così come formulata dal Sindaco e sopra riportata.

Successivamente, su proposta dello stesso Sindaco, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di procedere in merito, onde poter formulare celermente gli atti da assumere da parte dei competenti uffici, con votazione separata e ad unanimità di voti favorevoli resi per appello nominale, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Firmato Digitalmente
dott. SIMONE CAMBIE'

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
dott. Guido Ingrassia